



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

**Nuovo Codice
della crisi d'impresa
e dell'insolvenza: cosa cambia per le
cooperative**

Bologna, 2 aprile 2019 - Ore 10.00-13.00

INTRODUCE I LAVORI

Brenno Begani Presidente Nazionale AGCI

ILLUSTRA

Paolo Capretti – Dottore Commercialista

Anche le cooperative sono soggette al fallimento (*rectius*: Liquidazione Giudiziale)

L'articolo 1, Legge Fallimentare, definisce i requisiti soggettivi che l'imprenditore deve avere per essere assoggettato alla procedura fallimentare, individuando il soggetto destinatario della norma nell'imprenditore e, conseguentemente, nell'impresa.

Art. 1 c.1 Legge Fallimentare

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Art. 121 Codice Crisi d'Impresa

Le disposizioni sulla Liquidazione Giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza.

Per essere sottoposti a **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE occorre:**

- svolgere o aver svolto attività commerciale**
- versare in STATO DI INSOLVENZA**
- superare le dimensioni dell' «IMPRESA MINORE»**

**Anche le cooperative
sono soggette al fallimento (*rectius*: Liquidazione Giudiziale)**

**Art. 2082
Imprenditore**

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

**Art. 2195
Imprenditori soggetti a registrazione**

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;**
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;**
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;**
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;**
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.**

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Anche le cooperative sono soggette al fallimento (*rectius*: Liquidazione Giudiziale)

**Ma la cooperativa è un'impresa? E svolge attività imprenditoriale?
La risposta è decisamente positiva nonostante, a fronte di questa domanda, si è ampiamente discusso della fallibilità delle società cooperative, mutualisticamente prevalenti o meno.**

Gli articoli da 2511 a 2514 cod. civ., espongono la definizione di cooperative a mutualità prevalente ed elencano le caratteristiche proprie di questo tipo d'impresa.

Tale tipologia di cooperativa:

- svolge attività prevalentemente in favore di soci, consumatori di beni o utenti di servizi

oppure

- si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori

oppure

- si avvale degli apporti di beni o servizi da parte dei soci conferitori
Quindi si distingue dalle altre società perché lo scopo principale non è quello di distribuire un utile ma quello di fare partecipare i soci all'interno della propria attività, il tutto alle migliori condizioni di mercato.

Anche le cooperative sono soggette al fallimento (*rectius*: Liquidazione Giudiziale)

Parlando comunque di lavoro o di conferimento remunerato è facile comprendere che ci troviamo di fronte ad attività economiche e, quindi, non ci può essere nulla che possa far escludere lo svolgimento di attività commerciale da parte delle cooperative, anche se all'interno del proprio statuto è specificato lo scopo mutualistico.

Il fine mutualistico non esclude in alcun modo la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, al punto che (è bene ricordarlo) l'articolo 2545-terdecies cod. civ., ne prevede espressamente la dichiarazione di fallimento.

Il codice della Crisi d'Impresa conferma questa impostazione intervenendo, rif. art. 381, sul testo dell'art. 2545-terdecies.

Art. 381 Codice Crisi d'Impresa

«Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».

Anche le cooperative sono soggette al fallimento (*rectius*: Liquidazione Giudiziale)

Come detto si è molto discusso della fallibilità delle società cooperative a scopo mutualistico prevalente.

La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha precisato che per la qualificazione commerciale di un'impresa si pone quale elemento essenziale unitamente all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, la ricerca e l'ottenimento del c.d. LUCRO OGGETTIVO.
(Sentenza n. 6835/2014 e Sentenza n. 9567/2017)

Occorre, cioè, che venga rispettato il criterio di una gestione economica, nella contestuale ricerca di costi e ricavi proporzionalmente complementari.
In forza di tale complementarietà i secondi devono tendenzialmente ricercare la copertura dei primi.

Anche le cooperative sono soggette al fallimento (*rectius*: Liquidazione Giudiziale)

Lo scopo di lucro, a sua volta, si divide in LUCRO SOGGETTIVO (la distribuzione degli utili) e LUCRO OGGETTIVO (la proporzione tra costi e ricavi). A differenza del primo che si oppone allo scopo mutualistico, il lucro oggettivo non è inconciliabile con quest'ultimo, quindi può essere presente anche in una società cooperativa, ancorché essa operi solo nei confronti dei propri soci.

La qualità di imprenditore commerciale, e la conseguente attività di impresa, viene individuata tutte le volte in cui sussiste un'obiettivo economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi. **Anche tale qualità può individuarsi in una cooperativa a mutualità prevalente o in una cooperativa che opera solo nei confronti dei soci.**

IN DEFINITIVA

La natura commerciale dell'attività della cooperativa si riscontra ogni qualvolta che, nel concreto, vi è la coesistenza dello scopo di lucro oggettivo con lo scopo mutualistico, non risultando sufficiente limitare l'accertamento al contenuto formale dello statuto. Occorrerà altresì accertare che l'attività commerciale sia stata svolta a partire da un momento anteriore a quello in cui si deve valutare la **«fallibilità» della cooperativa.**

Le novità introdotte dal Codice della Crisi – le definizioni

La definizione dello STATO DI CRISI data dall'Art. 2 Codice della Crisi è "Lo stato di DIFFICOLTA' ECONOMICO-FINANZIARIA che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa *prospettici* a far fronte regolarmente alle obbligazioni *pianificate*"

La definizione dello STATO DI INSOLVENZA data dall'Art. 2 Codice della Crisi è "Lo stato del DEBITORE che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"

**CRISI
REVERSIBILE
NOTA ALL'INTERNO
ECONOMICO / FINANZIARIO**

**INSOLVENZA
IRREVERSIBILE
NOTA O CONOSCIBILE
ALL'ESTERNO
CONCETTO FINANZIARIO**

Le novità introdotte dal Codice della Crisi – L'impresa Minore

I REQUISITI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA MINORE

La definizione di IMPRESA MINORE data dall'Art. 2 Codice della Crisi è "L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un ATTIVO PATRIMONIALE di ammontare complessivo annuo NON SUPERIORE AD EURO 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;**
- 2) RICAVI, in qualunque modo essi risultino, per un AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;**
- 3) un AMMONTARE DI DEBITI ANCHE NON SCADUTI NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00"***

Così come avviene oggi con la normativa vigente, spetta alla cooperativa dimostrare di non superare tutti e tre i parametri stabiliti per la qualificazione di impresa minore.

In alternativa deve dimostrare di non svolgere attività commerciale.

*** Alla data della valutazione**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del 14/02/2019)

Parte prima

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

Titolo V - Liquidazione giudiziale (artt. 121-283)

Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 - 316)

Titolo VIII - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Titolo IX - Disposizioni penali

Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria (artt. 348 - 374)

Parte seconda - Modifiche al codice civile (artt. 375 - 384)

Parte terza - Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

Parte quarta - Disposizioni finali e transitorie

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

(...)

Art. 3

Doveri del debitore

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 389 del Codice – Entrata in Vigore

Comma 1

Il decreto entra in vigore decorsi DICIOTTO MESI dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. (15/08/2020)

Comma 2

i seguenti articoli del CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA sono già entrati in vigore dal **16/03/2019 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto):**

Art. 27, c. 1: **regolante la giurisdizione nel caso di imprese estere con dipendenza in Italia**

Art. 350: **modifica alla disciplina dell'Amministrazione Straordinaria**

Art. 356: **introduzione Albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di Curatore, Commissario Giudiziale o Liquidatore**

Art. 357: **Norme di funzionamento dell'Albo**

Art. 359: **Norma tecnica per l'istituzione dell'AREA WEB (Art. 40 c.6)**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 363: Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

2. L'INPS e l'INAIL, *entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo (14/06/2019)*, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 364: Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. L'Agenzia delle entrate adotta, *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo (14/06/2019)*, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 366: Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 375: (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Assetti organizzativi dell'impresa
La norma rinomina e riscrive completamente l'art. 2086 del Codice Civile

PRIMA

**2086 - Direzione e gerarchia
dell'impresa**

**L'imprenditore è il capo dell'impresa e
da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori**

ADESSO

2086 - Gestione dell'impresa

**1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e
da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori**

**2. L'imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di
istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni
dell'impresa, anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi
dell'impresa e della perdita della
continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l'adozione e
l'attuazione di uno degli strumenti
previsti dall'ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero
della continuità aziendale.**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

ANALOGIE CON IL D.LGS 231/01

Artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/01

(...) l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;**
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;**
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

ANALOGIE CON IL D.LGS 231/01

I Modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;**
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;**
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;**
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 377 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Assetti organizzativi societari

- 1. All'articolo 2257 del codice civile (Amministrazione di Società Semplice e Società di Persone), il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri»**
- 2. All'articolo 2380-bis del codice civile (Amministrazione di SPA), il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»**
- 3. All'articolo 2409-novies (Consiglio di Gestione di SPA sistema dualistico), primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 377 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Assetti organizzativi societari

4. All'articolo 2475 del codice civile (Amministrazione di SRL), il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479»

5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381»

Di fatto la norma riscrive l'articolo 2475 del codice civile in materia di Amministrazione di SRL stabilendo l'applicabilità dell'art. 2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati)

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

2475 – Amministrazione della società

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 2381 c.c. - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
(...)

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

(...)

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 378 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Responsabilità degli
Amministratori - (DURANTE LA VITA DELLA SOCIETA')

Di fatto la norma introduce per le SRL l'azione di responsabilità esperibile direttamente dai creditori sociali (già prevista dall'art. 2394 per le SPA) inserendo il nuovo 6° comma nell'art. 2476, che quindi diventa:

(...)

Gli amministratori **rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi**

(...)

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 378 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Responsabilità degli
Amministratori - (DOPO IL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI
SCIoglimento)

La norma interviene sull'art. 2486 cod. civ. introducendo per le TUTTE LE SOCIETA' DI CAPITALI una metodologia residuale e forfettaria di determinazione del danno risarcibile da parte degli amministratori per atti od omissioni compiute dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

2486 – Poteri degli Amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 379 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Nomina degli ORGANI DI
CONTROLLO

La norma interviene sull'art. 2477 stabilendo nuovi limiti dimensionali per l'obbligatorietà della nomina dell'ORGANO DI CONTROLLO o del Revisore Legale dei conti per la SRL.

2477 – Sindaco e revisione legale dei conti

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (A 20.000 K, R 40.000 K, D 250);**
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- c) ha superato per due esercizi consecutivi ALMENO UNO dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 379 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Nomina degli ORGANI DI
CONTROLLO

(...)

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro imprese.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del 14/02/2019)

Art. 379 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Nomina degli ORGANI DI CONTROLLO

I LIMITI DIMENSIONALI
ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA BASTEREBBE SUPERARE SOLTANTO
UNO DEI TRE LIMITI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI

Obbligo nomina organo di controllo		
Parametri	Ante modifica	Post modifica
	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale	4.400.000	2.000.000
Ricavi conto economico	8.800.000	2.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità

In sede di prima applicazione delle nuove regole si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi 2017 e 2018.

Pertanto le società che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano (in entrambi gli anni) almeno uno dei nuovi limiti sono tenute a nominare l'organo di controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – (GU n. 38 del
14/02/2019)

Art. 379 (MODIFICA DEL CODICE CIVILE) Nomina degli ORGANI DI
CONTROLLO

MODALITA' OPERATIVE E TEMPISTICHE PER UNIFORMARSI ALLA
NORMATIVA

Cooperative costituite dopo il 16/03/2019

La normativa si applica con decorrenza dal 16/03/2019 alle società da costituire da lì in avanti.


I nuovi statuti dovranno quindi prevedere una specifica disciplina al riguardo.

Cooperative già costituite al 16/03/2019

Le cooperative entro il 16/12/2019 dovranno:

- nominare l'organo di controllo o il revisore**
- adeguare lo statuto (se necessario)**

La disciplina dell'ORGANO DI CONTROLLO nelle Cooperative



Il percorso logico per la nomina e la composizione dell'Organo di Controllo:

La disciplina dell'ORGANO DI CONTROLLO nelle Cooperative

Verificata l'obbligatorietà del collegio ai sensi del 2543, bisogna capire come comportarsi.

L'art. 2543 nulla dice in merito alla composizione dell'organo dunque occorre far riferimento alle norme generali, in relazione al tipo di statuto:

2397 – (SPA): Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti

2477 – (SRL): L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo

La disciplina dell'ORGANO DI CONTROLLO nelle Cooperative

Per rispondere alla domanda «la coop srl è obbligata o meno alla nomina dell'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)?» occorre capire se è possibile la totale applicazione dell'art. 2477 (ai sensi dell'art. 2519) o, considerando che l'art. 2543 parla espressamente di «nomina del collegio sindacale», se sia preclusa la possibilità del sindaco unico o, addirittura, del solo revisore.

Sul primo punto, ci viene in aiuto il consiglio nazionale del notariato che, con lo studio 113/2012, specifica che alle coop srl si applica la disciplina del sindaco unico (per l'ovvia ragione di non pregiudicare una diversa forma societaria a parità di altre condizioni). Del resto, si tratta di una deroga sulla sola composizione dell'organo (da collegio a sindaco unico) garantendosi lo stesso contenuto dei controlli.

Sul secondo punto, la possibilità di scelta di un revisore, in alternativa all'organo, sembra meno scontata: in tal caso, infatti, si configurerebbe una deroga non solo sulla composizione ma anche sulla tipologia di controlli, avendo già chiarito che al revisore non possono essere affidate funzioni di sindaco.

La nomina dell'ORGANO DI CONTROLLO nelle Cooperative in Liquidazione

Si ritiene che, in assenza di una specifica precisazione esimente, debbano uniformarsi alle modifiche del Codice Civile introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa anche le cooperative in liquidazione volontaria.

Infatti, da un lato è pacifico che nella fase di liquidazione l'ORGANO DI CONTROLLO, dopo la riforma, continui ad essere in carica. Tra l'altro, i poteri di controllo in tale fase sono anche più penetranti di quanto non lo siano nella piena attività società.

Dall'altro, la questione dell'ORGANO DI CONTROLLO non attiene specificamente alla materia della liquidazione, ma agli stessi profili strutturali della società.

Del resto i richiami contenuti negli artt. 2488 e 2492 confermano tale conclusione.

La disciplina della REVISIONE LEGALE DEI CONTI nelle cooperative

Non esiste una norma specifica per le cooperative che disciplini l'obbligo del controllo legale dei conti. Si deve dunque far riferimento all'art. 2519.

Se si adotta lo statuto SPA, la Revisione Legale dei Conti è sempre obbligatoria ed è affidata di default al revisore. Il Controllo può essere affidato al Collegio Sindacale se è esistente, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e se il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali.

Se si adotta lo statuto SRL, occorre verificare il superamento dei parametri ex art. 2477 e il controllo è affidato al Sindaco Unico o al Revisore.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

ART. 13 COMMA 1 CODICE DELLA CRISI

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 24 – TEMPESTIVITA' DELL'INIZIATIVA

Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

A INDICI RIVELATORI:

TENUTO CONTO DELLA DATA DI COSTITUZIONE E DI INIZIO DELL'ATTIVITA'

IN RAPPORTO ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA E DELL'ATTIVITA'

Squilibrio di carattere	REDDITUALE
" "	PATRIMONIALE
" "	FINANZIARIO

Gli indici devono dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

A INDICI RIVELATORI (prosegue):

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano

- la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare (???)**
- l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**

Nell'attuale indeterminatezza normativa si consiglia di impostare l'autodiagnosi sui seguenti indici:

Attività a breve termine / Passività a breve termine (indice di disponibilità)

Reddito Operativo / Oneri Finanziari (capacità di rimborso)

Capitale Proprio / Capitale investito (indipendenza finanziaria)

Cash flow / Servizio del Debito

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

COSTITUISCONO INDICATORI DI CRISI (ARTT. 13 e 24)

B RITARDI NEI PAGAMENTI REITERATI E SIGNIFICATIVI

C COSTITUISCONO INOLTRE INDICATORI DI CRISI (ART. 24):

**debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg. per un
ammontare pari ad almeno la metà delle retribuzioni nette
mensili**

**debiti v/fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, delega al CNDCEC l'elaborazione degli indici per ciascuna tipologia di attività economica come da classificazione ISTAT, salvo poi prevedere che gli indici elaborati dal CNDCEC saranno in ogni caso sottoposti all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli indici dovranno essere strutturati in modo tale che, LETTI UNITARIAMENTE, possano far ragionevolmente presumere la sussistenza dello stato di crisi.

Verranno poi elaborati indici specifici per le seguenti casistiche:

**Start Up
innovative
anni**

**PMI
innovative**

**Società
in liquidazione**

**Società costituite
da meno di due**

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA- GLI INDICATORI DELLA CRISI

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDC e approvati dal MISE ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione (contenuta in nota integrativa e attestata), produce effetti per l'esercizio successivo (torna il concetto dei 8-12 mesi).

GLI INDICATORI DI UNA CRISI ACCLARATA (NORMATIVA NON ANCORA IN VIGORE)

COSTITUISCONO INDICATORI DI CRISI ACCLARATA (ART. 15) E PER QUESTO DEVONO ESSERE PRONTAMENTE SEGNALATI DA PARTE DEI CREDITORI QUALIFICATI (al debitore e all'OCRI) A PENA DI INCORRERE IN SANZIONE

AGENZIA ENTRATE (art. 15 Codice Crisi)

Il debito per IVA supera contemporaneamente il 30% del volume d'affari (norma non chiara) e l'importo in valore assoluto di:
Euro 25.000 – per volume d'affari fino a 2.000.000
Euro 50.000 – per volume d'affari fino a 10.000.000
Euro 100.000 – per volume d'affari oltre 10.000.000

INPS (art. 15 Codice Crisi)

Ritardo nel pagamento dei contributi INPS di oltre 6 mesi per debiti che superano contemporaneamente l'importo di Euro 50.000,00 e la soglia pari al 50% dei contributi dovuti l'anno precedente

CONCESSIONARIO RISCOSSIONE (art. 15 Codice Crisi)

La sommatoria dei crediti affidati dopo il 15/08/2020 autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg. supera:
Euro 500.000 per le imprese collettive
Euro 1.000.000 per le imprese collettive

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI - OPPORTUNITA' E OBBLIGHI DI CONTROLLO

Il set di norme introdotte dal Codice della Crisi, la conseguente "parametrizzazione della crisi d'impresa" e la previsione di percorsi tracciati inducono a ritenere che sia quanto mai opportuno definire per ciascun soggetto un programma che, tenuto conto della dimensione e della natura di ogni singola entità, induca ciascuna impresa ad essere conforme alle disposizioni del Codice della Crisi.

E' quindi opportuno cogliere l'opportunità rappresentata dalla CONGRUA FASE TRANSITORIA della norma per effettuare nel corso del 2019 un'autodiagnosi, una sorta di **risk assessment, che, partendo dall'analisi della situazione corrente, evidenzii le lacune e le azioni necessarie per adeguare gli assetti organizzativi amministrativi e contabili ai nuovi parametri normativi.**

Si consiglia pertanto alle cooperative (ed ai loro professionisti) un approccio di tipo proattivo.

Se è vero infatti che è necessario adeguare le funzioni aziendali al fine di uniformarsi al dettato normativo, è altrettanto vero che l'investimento per migliorare la gestione dei rischi, il sistema dei controlli e l'informativa finanziaria non rappresenta un costo ma un'opportunità che porterà le imprese a:

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI - OPPORTUNITA' E OBBLIGHI DI CONTROLLO

- prevenire la crisi**
- aumentare il loro grado di efficienza della gestione**
- ridurre le perdite causate da eventi aleatori**
- ottimizzare l'impiego di risorse interne e esterne**
- aumentare la conoscenza delle minacce/opportunità presenti nel mercato**

Il Codice della Crisi d'impresa ha ridotto drasticamente le soglie al cui superamento si rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo nelle S.r.l. (Sindaco Unico, Collegio Sindacale e Revisore Legale) e, conseguentemente, ha attratto nel proprio perimetro di applicazione un numero maggiore di Srl.

In termini concreti l'ampliamento della platea delle Srl che dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore (circa 130.000 - valore stimato), comporta l'adozione di misure organizzative, da predisporre rapidamente, da parte degli amministratori, dei professionisti che dovranno assumere ruoli di controllo nonché dai consulenti, inclusi quegli studi professionali dove, spesso, viene esternalizzata la tenuta della contabilità.

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI - OPPORTUNITA' E OBBLIGHI DI CONTROLLO

Gli organi amministrativi, in particolare, dovranno introdurre tempestivamente misure organizzative rilevanti per istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Come detto la legge non fornisce una nozione di assetti organizzativi né spiega quando gli stessi possano considerarsi adeguati e pone, quindi, solo un principio generale. Sarà quindi compito della società scegliere misure organizzative specifiche.

Nel dotare la società di adeguati assetti, l'organo amministrativo dovrà altresì tenere conto della circostanza se la società è assoggettata o meno alla revisione contabile o all'organo di controllo.

Le imprese dovranno quindi rivedere/costruire i propri assetti amministrativo-contabili ed i propri sistemi informativi al fine di:

- garantire una tempestiva e corretta disponibilità dei dati contabili;**
- dotarsi di piani previsionali, anche in termini di flussi di cassa, che mettano in grado l'organo amministrativo di valutare in modo appropriato (ed all'organo di controllo di vigilare su...) la prevedibile evoluzione della gestione, nonché la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni e le prospettive di continuità aziendale.**

L'obiettivo di conformità alla norma, infatti, è quello di individuare tempestivamente lo stato di crisi prima di sfociare nell'insolvenza, quasi sempre irreversibile.

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI - OPPORTUNITA' E OBBLIGHI DI CONTROLLO

Quanto detto presuppone un'organizzazione aziendale che non si basa solo sui valori statici (i.e.: storici) del bilancio di esercizio o di periodo, ma che ponga in essere degli strumenti di valutazione prospettica in grado di misurare la capacità della società di far fronte alle obbligazioni assunte e a quelle derivanti dalla prevedibile evoluzione della gestione quali il business plan (o almeno il budget), cash-flow prospettici, ecc..

Al fine di adeguarsi alla nuova normativa, risulta quindi opportuno che le società, a maggior ragione quelle che dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore, procedano a:

- A. implementare la funzione amministrativo contabile al fine di adeguare l'output relativo all'informazione finanziaria**
- B. tenere una contabilità aggiornata e ordinata, anche utilizzando software di contabilità standardizzati acquisiti in licenza d'uso, ampiamente conosciuti e testati sul mercato che, come tali, possono costituire una buona base per un sistema di contabilità affidabile ed economicamente conveniente**
- C. rilevare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nelle scritture contabili**

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI - OPPORTUNITA' E OBBLIGHI DI CONTROLLO

- D. redigere prospetti amministrativi extracontabili utili, in un'ottica "forward-looking" (piani previsionali, budget, cash flow previsionali)**
- E. redigere sistematicamente scadenziari aggiornati delle posizioni debitorie e creditorie**
- F. effettuare verifiche periodiche sullo stato attuale degli indicatori della crisi già previsti dal nuovo Codice.**
- G. effettuare delle verifiche periodiche sullo stato attuale e prospettico del superamento delle soglie sui debiti scaduti, e degli altri parametri prima illustrati**
- H. intensificare le verifiche laddove si riscontrino segnali di crisi e/o si riscontrino carenze organizzative**

DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO DELLA NORMA gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore avranno a disposizione un «termometro normativo» per misurare lo stato della crisi.

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI - OPPORTUNITA' E OBBLIGHI DI CONTROLLO

Nel caso di esternalizzazione presso uno studio professionale della tenuta della contabilità e della gestione degli adempimenti connessi, da parte della Cooperativa occorrerà:

- curarsi di inserire nell'incarico/mandato professionale stipulato con lo studio aspetti di rilievo per la revisione, quali i flussi informativi tra studio e società; il diritto del revisore di accedere alle registrazioni contabili, alla documentazione di supporto e alle altre informazioni tenute dallo studio professionale; la possibilità per il revisore di comunicare direttamente con lo studio**
- preoccuparsi di apportare modifiche al mandato professionale, contemplando anche:
 - I. modalità, tempi e contenuti dei flussi informativi intercorrenti tra lo studio e il cliente;**
 - II. la formalizzazione delle comunicazioni delle stime contabili o di altre scelte rilevanti nella redazione del bilancio**
 - III. le modalità di accesso del revisore nei locali dello studio e di acquisizione delle informazioni utili ai fini della revisione**
 - IV. i corrispettivi legati alle incombenze emergenti dall'assoggettamento della società a revisione contabile****

LE PROSPETTIVE DI MODIFICA DEL CODICE DELLA CRISI

- A) In data 20/03/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Delega n. 20 del 08/03/2019 che reca il seguente titolo: «Legge Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive» del Codice della Crisi d'Impresa**

- B) Si prevede una revisione delle soglie dell'art. 2477 cod. civ. oppure il superamento di due soglie delle tre previste.**

COSA FARE DA DOMANI (DA OGGI)

- A) Verificare l'impatto delle modifiche normative già attuali sulla singola società**
- B) Investire senza indugio nell'implementazione degli assetti organizzativi**
- C) Avviare senza indugio un percorso di autodiagnosi e di autovalutazione**
- D) Investire energie e risorse nella «gestione» delle poste contabili più problematiche con l'ausilio di professionisti esperti anche in materia di revisione legale**